

**MODIFICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO DIFESA
QUADRIENNIO 1998-2001 SOTTOSCRITTO IN DATA 6 LUGLIO 2000.**


In data 30 luglio 2002 presso la Direzione Generale per il Personale Civile è stato stipulato tra l'Amministrazione Difesa e le OO.SS. aventi titolo un accordo, come da allegato, con il quale vengono integrate le disposizioni contenute nel Capo 5°, Titolo IV, del C.C.N.I.-Difesa sottoscritto in data 6 luglio 2000.

Il predetto accordo è immediatamente esecutivo.

Le parti concordano che a cura di Persociv sarà data massima diffusione del presente accordo anche attraverso la pubblicazione sul Giornale Ufficiale della Difesa nonché sul sito "internet".

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE

Dir.Gen. Dr. Carlo LUCIDI



F.P. CGIL




CISL-FPS




UIL P.A.



CONFSAL-UNSA SIAD



UGL Fed. Statali/ANDCD



FAS/CISAL-FAS



Fed. RdB Statali

30 LUG. 2002

Ministero della Difesa
Direzione Generale per il Personale Civile - 3^a Divisione

ACCORDO PER LA MODIFICA DEL C.C.N.L. Integrativo - Difesa
sottoscritto in data 6 luglio 2000

RICONVERSIONE PROFESSIONALE

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo - Difesa (quadriennio 1998 - 2001) prevede, al Capo V del Titolo IV, che la procedura di riconversione professionale possa essere attivata qualora nell'Ente di servizio sussistano determinati presupposti, in particolare una situazione organica in base alla quale il profilo professionale posseduto da un dipendente sia in posizione eccedentaria rispetto all'organico di Ente ed il profilo professionale verso il quale si richiede la riconversione si trovi in posizione di carenza rispetto alle previsioni organiche locali.

Considerando che talvolta le D.O.T. degli Enti sono desuete e non corrispondono alle effettive necessità degli stessi, in quanto non prevedono determinati profili professionali o ne prevedono una dotazione limitata, in questi casi si verifica l'impossibilità di autorizzare le riconversioni professionali in mancanza dei suddetti presupposti.

In tale situazione la mancata riconversione professionale non permette di soddisfare dall'interno inderogabili ed evidenziate esigenze di servizio, con possibile danno per l'Amministrazione costretta a rivolgersi a ditte esterne per assicurare il servizio.

Il problema è suscettibile di ulteriore aggravamento a causa della revisione dell'organico in corso. Le future tabelle organiche, infatti, prevederanno una generalizzata contrazione dei posti previsti per la posizione economica BI, facendo venire meno gli spazi di eventuale riconversione proprio nella posizione economica nella quale maggiormente si avverte tale esigenza.

Si ritiene dunque opportuno, per favorire il buon esito della procedura di riconversione professionale, prescindere, quanto al requisito della capienza, dalle dotazioni organiche nazionali o locali, e consentire il transito di personale in possesso di un profilo professionale in esubero presso l'ente verso altri profili professionali che si trovino presso il medesimo ente in posizione eccedentaria ma per i quali sia evidenziata da parte degli organi programmatori una rilevante esigenza funzionale.

Si concorda pertanto la seguente modifica al Capo V del Titolo IV del C.C.N.L. Integrativo - Difesa:
- Dopo il comma 11 del Capo V del Titolo IV sono inseriti i seguenti commi 11 bis e 11 ter:

"Comunque, al fine di ottimizzare l'utile impiego del personale, in presenza di esigenze funzionali e di carattere contingente, individuate dagli organi programmatori e connesse a cause obiettive e di assoluto rilievo, previa informazione alle OO.SS., la D.G. del Personale Civile autorizzerà l'avvio di processi di riconversione anche nel caso di eccedenza organica nell'Ente nel profilo professionale verso il quale si richiede il passaggio, purché il profilo di appartenenza sia in posizione eccedentaria rispetto alla previsione organica.

Alla stessa stregua, nelle more della definizione dei criteri di attuazione dell'art. 3 del C.C.N.L. Integrativo del 16.05.2001, il personale dichiarato permanentemente non idoneo al profilo potrà transitare in un profilo professionale in posizione eccedentaria presso l'ente sempreché venga evidenziata la complessiva esigenza funzionale."

